

(N. 2975)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 3228)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

«Salvo le limitazioni stabilite dal regolamento, il Consiglio comunale può autorizzare, con deliberazione motivata, che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose, sia effettuata mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

«In ogni caso l'imposta di consumo sulle bevande vinose si riscuote a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo articolo 71 e dall'articolo 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.